



Alla c.a. Settore Autorizzazioni rifiuti

e p.c.

ARPAT – Dipartimento di Firenze

Alia Servizi Ambientali S.p.A.

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art. 6 commi 9 e 9-bis, Legge regionale 10/2010, art.58. Richiesta di parere in merito al progetto di modifiche previste per il *Polo impiantistico per la gestione dei rifiuti di San Donnino*, sito nel Comune di Firenze. Proponente: Alia Servizi Ambientali S.p.A. Nota di risposta.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta con nota del 27/12/2023 (Prot. 585338), si rileva che la medesima attiene all'istanza di modifica presentata da Alia Servizi Ambientali S.p.A., con riferimento al *Polo impiantistico per la gestione dei rifiuti di San Donnino*. A tale proposito si rileva quanto segue.

L'installazione in oggetto:

- con Delibera della Giunta Regionale n. 401 del 12/04/2021 ha ottenuto pronuncia positiva di compatibilità ambientale in esito ad un procedimento di VIA postuma di cui all'art.43 comma 6 della L.R. 10/2010;

- con Decreto Dirigenziale n. 23333 del 25/11/2022 è stata è rilasciata dal competente Settore regionale l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

- con Decreto Dirigenziale del Settore VIA n. 5778 del 23/03/2023 sono state escluse dalla procedura di VIA le modifiche sostanziali, gestionali ed impiantistiche, consistenti – a livello edilizio - nella demolizione parziale dei volumi dell'ex-inceneritore, di parte delle due ciminiere e della palazzina uffici; nella demolizione e lo smontaggio degli elettrofiltri e delle tramogge; nello smontaggio e la rimozione degli impianti presenti all'interno (quali carriponte e forni);

- con Decreto Dirigenziale n. 8768 del 03/05/2023 è stata autorizzata dal competente Settore regionale la modifica non sostanziale AIA relativa al *decommissioning* dell'ex inceneritore, comprendente interventi di demolizione parziale dei volumi dell'ex-inceneritore. Rientrano in tale attività anche le operazioni di individuazione e rimozione in condizioni di sicurezza di materiali contenenti amianto (MCA) e Fibre artificiali vetrose (FAV). Dette attività sono ad oggi in corso di ultimazione;

- con Decreto Dirigenziale n. 24469 del 20/11/2023 è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'AIA relativa al progetto di *revamping* del polo impiantistico.

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 27/12/2023 è costituita da:

- Relazione ai fini della valutazione della non sostanzialità ai fini VIA delle modifiche progettate ex art. 58 L.R. 10/2010;

- Relazione Tecnica.



Il Settore scrivente ha inoltre acquisito da Alia S.p.A. la Relazione "Demolizione corpo di fabbrica ex inceneritore", redatta dal professionista incaricato.

Si rileva che, dai documenti depositati dal proponente, emerge quanto segue.

Durante i lavori di demolizione dell'ex inceneritore sono stati riscontrati gravi problemi strutturali e il deterioramento dei materiali. Le analisi tecniche condotte dal professionista incaricato hanno confermato queste criticità: la conservazione dei manufatti dell'ex-inceneritore per una futura riqualificazione, così come previsto dal progetto di *revamping*, risulterebbe di difficile attuazione. Da qui, la proposta di demolizione anche della parte dell'ex inceneritore di cui era prevista la conservazione e dei forni dove sono ubicate le tramogge di scarico rifiuti, dei forni di incenerimento, degli elettrofiltri, delle ciminiere e della fossa scorie. A completamente dell'intervento, sarà demolita anche la palazzina uffici, a est dell'ex inceneritore, la quale presenta analogo grado di ammaloramento.

Di conseguenza, in considerazione dell'impossibilità tecnica di recuperare i volumi previsti dell'ex inceneritore, il proponente ha pianificato una riorganizzazione delle nuove costruzioni (Fabbricato B), mantenendo inalterate le superfici per il ciclo produttivo "Trattamento RAEE". Sono previste modifiche alla *layout* del Fabbricato B. Inoltre sono previste modifiche all'area dell'accesso all'impianto (pesa), che consistono nella traslazione di pochi metri dei manufatti previsti.

Le modifiche della *layout* del Fabbricato B prevedono la costruzione di un nuovo edificio rettangolare, che comprende sia il Fabbricato B nel precedente assetto che una nuova porzione. La superficie dedicata al ciclo produttivo (trattamento RAEE) resterà pressoché invariata; verrà realizzato un piano rialzato all'interno del Fabbricato B destinata ad uffici, spogliatoi e altri locali di servizio.

Relativamente alla fase di cantiere, il proponente prende in esame le componenti ambientali potenzialmente coinvolte e le misure di mitigazione previste.

Le preliminari operazioni di bonifica da MCA e FAV risultano completate.

Dopo le demolizioni, è prevista la frantoiazione delle macerie, per il recupero di materiale inerte da riutilizzare in loco per il riempimento dei volumi interrati: tale attività prevede la comunicazione ex art.208 comma 15, che sarà presentata dalla Ditta appaltatrice; nei casi di cui al punto 7.zb) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.152/2006 sarà necessario il previo svolgimento della procedura di verifica di VIA.

Le attività di demolizione produrranno circa 12.000 m³ di macerie, mentre i volumi interrati da riempire con inerti per completare il ripristino e consentire la costruzione del Fabbricato B ammontano a circa 10.000 m³. L'impiego della frantoiazione delle macerie consente una significativa riduzione dei rifiuti da costruzione, eliminando inoltre la necessità di approvvigionamento e trasporto di materiale inerte da fonti esterne.

Con riferimento alla gestione di scarichi idrici e AMD:

- nessun tipo di rifiuto liquido prodotto dalle lavorazioni proprie dell'appaltatore (pulizie, bonifiche) potrà essere convogliato all'impianto di trattamento (IDA) di centrale, tramite la rete fognaria in essere;
- le caditoie ed i pozzetti di raccolta acque piovane che insistono nell'area di cantiere dovranno essere protette contro danneggiamenti ed equipaggiate con posa di telo filtrante atto a trattenere la frazione solida trascinata dalle acque meteoriche e dalle acque utilizzate durante le lavorazioni per l'abbattimento delle polveri prodotte dalle attività di demolizione;



- l'affidatario dovrà evitare che nelle caditoie possano confluire spanti oleosi. In cantiere dovrà essere presente kit di pronto intervento per arginare prontamente eventuali perdite accidentali di olio dai mezzi d'opera e dalle attrezzature impiegate o dallo spillamento di olio dai macchinari da demolire;

- tutta l'area di cantiere dovrà essere separata idraulicamente con cordolo in magrone di calcestruzzo per evitare che le acque del piazzale di gestione rifiuti entrino nell'area di cantiere. In alternativa, l'area di cantiere dovrà essere isolata con barriera continua di *new jersey* in cemento posati su telo continuo filtrante (tessuto-non-tessuto o simile).

Le emissioni in atmosfera saranno gestite con un'attenzione particolare alle polveri, con misure di mitigazione e monitoraggio periodico.

Le metodologie di mitigazione previste per ridurre al massimo le polveri prodotte durante le demolizioni includono: ugelli sul braccio dell'escavatore, lance nebulizzatrici, *fog cannon*, lavaggio ruote e accorgimenti quali la bagnatura preventiva dei punti di demolizione.

L'acqua per la mitigazione delle polveri sarà approvvigionata attraverso la rete idrica dell'impianto o mediante autobotti fornite dalla ditta esecutrice dei lavori.

Sarà attuato un monitoraggio delle polveri durante i lavori, continuando la campagna di misure avviata nella prima fase di *decommissioning* per verificare la compatibilità dei livelli di polveri con le condizioni ante operam.

Il cronoprogramma delle demolizioni prevede che non vi sia una sovrapposizione tra attività di demolizione e le attività di frantoiazione, onde minimizzare l'effetto "sommatoria" delle emissioni.

In relazione all'impatto acustico, saranno adottati accorgimenti atti a contenere le emissioni di rumore. Questi includono accorgimenti attivi, (macchine e attrezzature a bassa rumorosità e procedure specifiche) e interventi di mitigazione organizzativi (sequenze di demolizione finalizzate a ridurre la trasmissione del rumore all'esterno del cantiere e vibrazioni a manufatti adiacenti da preservare). Se necessario, sarà richiesta la deroga in conformità al Regolamento attività rumorose del Comune di Firenze.

In relazione al traffico indotto, rispetto alle attività di demolizione già autorizzate, si ritiene che non vi sia un aggravio, poiché la prevista nuova attività di frantoiazione determina un elemento di consistente riduzione del traffico (oltre che di rifiuti prodotti) in quanto, si evita l'allontanamento delle macerie prodotte a recupero/smaltimento presso terzi e il trasporto di altrettanti materiali inerti, appositamente approvvigionati dall'esterno per il riempimento dei volumi interrati della fossa scorie e fossa rifiuti.

In riferimento alle modifiche al *layout* del Fabbricato B, fase di cantiere, si evidenzia una sostanziale invarianza degli impatti attesi rispetto a quanto già valutato ed autorizzato. Anche in riferimento alla gestione, la modifica del *layout* del Fabbricato B non apporta alcuna modifica in termini di quantità di rifiuti autorizzati, aree adibite a stoccaggio e trattamento rifiuti, gestione degli scarichi idrici e delle AMD, emissioni in atmosfera o Impatto acustico. Viene allegata una dichiarazione redatta dal Tecnico Competente in Acustica che attesta l'invarianza acustica.

Vengono infine presi in esame dal Proponente i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a) b), c), d), e) della L.R. 10/20210:

- con riferimento alla lettera a), la modifica richiesta non costituisce modifica sostanziale poiché non produce alcuna variazione delle caratteristiche o del funzionamento, né un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, né produce effetti negativi sull'ambiente o sulla salute umana.



Gli eventuali effetti negativi degli interventi sono tutti riconducibili alla fase di cantiere (limitata nel tempo) per la quale sono previste misure di intervento dedicate al contenimento delle emissioni, alla loro mitigazione, ed al monitoraggio nei confronti dei lavoratori e dei recettori terzi;

- con riferimento alla lettera b), la modifica richiesta non determina un cambiamento di localizzazione in area non continua, in quanto l'area in cui saranno gestiti i rifiuti, allo stato di progetto, è la medesima rispetto a quanto già autorizzato e le aree di gestione rifiuti per la fase di cantiere ricalcano quanto già autorizzato in AIA;

- con riferimento alla lettera c), la modifica richiesta non determina assolutamente un cambiamento di tecnologia, in quanto le modalità di gestione dei rifiuti saranno le stesse rispetto a quanto già autorizzato;

- con riferimento alla lettera d), la modifica richiesta non determina un incremento di dimensioni, in quanto non è prevista alcuna modifica dimensionale apprezzabile dell'installazione;

- con riferimento alla lettera e), la modifica richiesta non determina un incremento dei fattori di impatto, in quanto gli impatti della fase di cantiere – di carattere non permanente – saranno gestiti, monitorati e mitigati come descritto nella documentazione tecnica prodotta.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art. 6 comma 9 e 9-bis del D.Lgs. 152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 commi 2 e 3 della L.R. 10/2010;
- i punti 7. z.a) e 7. z.b) e il punto 8.t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- visti i principi di precauzione e prevenzione di cui all'art.3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Considerato che la modifica in esame non comporta variazioni alle caratteristiche ed al funzionamento della installazione né un suo potenziamento; inoltre:

- non determina un cambiamento di localizzazione rispetto al progetto autorizzato;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto al progetto autorizzato;
- non determina un incremento significativo di dimensioni rispetto al progetto autorizzato;
- non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto rispetto al progetto autorizzato;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto al progetto in precedenza valutato ed autorizzato afferente al *Polo impiantistico per la gestione dei rifiuti di San Donnino*, nel Comune di Firenze. Sono fatte salve le valutazioni edilizie e paesaggistiche di competenza del Comune di Firenze.

Si ricorda al proponente di aggiornare i documenti di salute e sicurezza con le modifiche previste, sia in fase di costruzione che di esercizio, nonché il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti in materia di VIA afferenti l'impianto: si richiamano le raccomandazioni ed i riferimenti normativi e di piano ivi contenuti.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.



Si comunica al Proponente ai propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- funzionaria: Rosa D'Alise, tel. 055 438 4388, e-mail: rosa.dalise@regione.toscana.it;
- E.Q. di riferimento: Lorenzo Galeotti, tel. 055 438 4384, e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

RDA/LG

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.